



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale di Via Acerbi

Via Acerbi 21 – 27100 Pavia Tel: 0382-467325 c.f. 96069460184

e-mail: povic82500d@istruzione.it e povic82500d@pec.istruzione.it sito web: <http://www.paviaquarto.gov.it>

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFB6F9

*CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER INCONTRI SULL'ORIENTAMENTO
TRA*

L'Istituto Comprensivo di Via Acerbi, 21 (PV) C.F. n. 96069460184 (in seguito indicato anche come Scuola o Committente o Stazione Appaltante) con sede in Pavia (PV), via E. Acerbi n. 21, nella persona della Dirigente Scolastica, Elena Bassi, [REDACTED] la quale interviene nel presente atto in qualità di rappresentante legale della Scuola, e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto, di seguito indicato anche come "Committente" o "D.S."

E

Il dottor Ballerini Luigi, [REDACTED]

PREMESSO

che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.L. n. 165/2001, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad esperti esterni di provata competenza;

che ai sensi della Legge Finanziaria 2008 – art. 3 – gli incarichi individuali esterni possono essere conferiti solo a soggetti di comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria;

che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto;

che l'art. 44 del Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole - consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

che l'Istituto ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo attuabile mediante una prestazione straordinaria e temporanea, ad un professionista esperto nell'esecuzione di interventi mirati a promuovere la conoscenza di sé e delle proprie attitudini anche al fine di supportare gli alunni e le famiglie nella

scelta del successivo ordine di scuola, al fine di limitare le difficoltà di inserimento e prevenire l'insuccesso scolastico;

che il progetto prevede prestazioni professionali di esperti anche esterni all'Istituzione scolastica;

che è stata individuato tramite Curriculum vitae prot. 7371 del 18/04/23 e preventivo prot. 7318 del 17/04/23 l'esperto dott. Ballerini Luigi cui affidare il compito di effettuare gli interventi relativi agli obiettivi progettuali sopra esposti;

che per tale progetto è stata prevista copertura finanziaria nel Programma Annuale 2023, progetto A6 attività di Orientamento;

che il Dott. Ballerini Luigi, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di prestazione d'opera occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della attività è il seguente: conduzione di incontri in presenza della durata di una ora cadauno nelle classi seconde delle scuole secondarie Boezio e Dalla Chiesa, per un totale di 9 ore, e successivo incontro di 2 ore con le famiglie come da proposta prot. 7318 del 17/04/23.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

La prestazione sarà svolta senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, nel rispetto dei vincoli organizzativi imposti dagli orari delle attività didattiche.

La prestazione di cui al presente contratto non determina rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dall'Istituto, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico si svolgerà nell'anno scolastico 2022/23 in base a calendario concordato.

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso orario dovuto per l'espletamento della prestazione viene determinato in € 65,00 (sessantacinque/00) per un totale presunto di €. 743,60 (settecentoquarantre/60) comprensivo di ritenuta INPS 4%, da corrispondersi in ragione delle ore effettivamente prestate, salvo la consegna della relazione finale a firma del responsabile del Progetto / D.S. che attesterà l'avvenuta regolare e completa esecuzione di quanto pattuito come oggetto della prestazione.

Il Prestatore dovrà emettere una fattura elettronica al termine delle prestazioni. La scuola provvederà al pagamento delle ore effettivamente svolte, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Il Prestatore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

L'Istituto non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza del medesimo con mezzi idonei.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pavia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il bonifico, o ogni altro mezzo di pagamento idoneo, deve riportare, per ogni transazione effettuata dalla stazione appaltante e da subappaltatori e subcontraenti, il Codice Identificativo di Gara (CIG) se richiesto, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di "risoluzione del contratto", così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9-bis, L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertita in L. n. 217/2010.

ART. 7 – RECESSO

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al Prestatore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, qualora non si rendesse più

necessario per la realizzazione del progetto di pertinenza, mentre nulla sarà dovuto in caso di mancato risultato proporzionale realizzato.

Il Prestatore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto.

In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, sempre che i risultati ottenuti siano proporzionalmente corrispondenti a quanto pattuito, ed eventualmente utili alla prosecuzione dell'incarico con altro committente, altrimenti non verrà corrisposto alcun compenso; inoltre, se per effetto del mancato raggiungimento dell'obbiettivo concordato, dovessero discendere danni all'Istituto, il Prestatore è tenuto a risarcire tali danni.

Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.

ART. 8 - PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto. Pertanto il prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto, e con il consenso di quest'ultimo.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati personali e/o sensibili di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non essere divulgati.

ART. 9 - RESPONSABILITA'

Il presente contratto con l'I.C. di Via Acerbi provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura degli infortuni derivanti da responsabilità civile.

Si fa riferimento inoltre, nella loro piena efficacia, agli artt. 2043, 2047 e 2048 del C.C. e all'art. 61 L. 11-07-1980 n. 312.

ART. 10 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile.

ART. 11 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679

Il contraente è tenuto a prendere visione dell'informativa ai sensi degli art. 13-14 del Gdpr (general data protection regulation) 2016/679 e della normativa nazionale, pubblicata sul sito della scuola. I dati personali forniti dal candidato comunque saranno raccolti presso l'Istituto Comprensivo di via Acerbi, per le finalità di gestione del rapporto di cui al presente contratto e potranno essere trattati in forma autorizzata e comunque in ottemperanza delle norme vigenti.

Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente scolastica Dott.ssa Elena Bassi.

ART. 12 - SPESE DI REGISTRAZIONE ED IMPOSTA DI BOLLO

In caso di spese di registrazione del presente contratto, le medesime sono a carico del prestatore.

L'Imposta di bollo ex DPR 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle quietanze, viene stabilita essere a carico del Professionista e/o Incaricato.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Pavia (PV).

ART. 14 - PUBBLICITA'

I dati del presente contratto vengono pubblicati in forma tabellare, nel sito web di questa Scuola.

Ove ricorra, il contratto verrà comunicato all'anagrafe delle prestazioni (PERLA PA)

ART. 15 - ACCETTAZIONE

Per accettazione e conferma

Pavia, li 02/05/2023

L'ESPERTO
Dott. Ballerini Luigi

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Elena Bassi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, sostituisce documento cartaceo e la firma autografa